

## TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
 Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
 Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
 Via C. Colombo, 44-00147 ROMA  
[VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

Procura della Repubblica  
 presso il Tribunale di Taranto  
 Via Marche s.n. - 74123 TARANTO  
[prot.procura.taranto@giustiziacerit.it](mailto:prot.procura.taranto@giustiziacerit.it)

E, p.c.: ARPA Puglia  
 Corso Trieste, 27-70126 BARI  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Dipartimento di Taranto  
[dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**RIFERIMENTO:** Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 – Decreto di riesame DVADEC-2012-547 del 26/10/2012 – DPCM 14/03/14 – Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria – DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, sito nei comuni di Taranto e Statte

**OGGETTO:** Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., svolta nel IV trimestre 2023 - Accertamento violazione e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 27/11/2023 al 29/11/2023 secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria relativa al IV trimestre 2023 presso lo stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei comuni di Taranto e Statte.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" (allegato 1) e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo" (allegato 2), in contestuale con il rappresentante del Gestore ed ARPA Puglia che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore. Inoltre, sono state effettuate a cura di ARPA Puglia le attività di campionamento ed analisi.

Nel corso dei campionamenti condotti dal personale di ARPA Puglia, in data 28/11/2023, è emerso quanto comunicato con nota ARPA Puglia prot. n. 27773 del 23/04/2024, acquisita al prot. ISPRA n. 22884/2024 del 23/04/2024 (allegato 3). Nello specifico si evidenzia che:

- dal RdP n. 22257, relativo al campionamento eseguito con Verbale 785/ST/23 sullo scarico parziale 48-AI, è stato rilevato per il parametro "ferro" il valore di 2,7 mg/L con un'incertezza di  $\pm 0,5$ mg/L; tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), il valore misurato

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0027069/2024 del 15/05/2024

Firmatario: FABIO FERRANTI



risulta maggiore del VLE pari a 2 mg/L (rif. tabella V di cui al punto 10 all'allegato II del DPCM 29/09/2017);

- dai RRdP n.22282-2023 e n.22286-2023, relativi al campionamento eseguito con Verbale 787/ST/23 (campionamento di rifiuto da conferire in discarica – polveri MEROS prelevato da linea E-EM1 e da linea D-EM3) risulta quanto segue:

- per il RdP 22282-2023 viene indicata la classe merceologica del campione prelevato dalla Tramoggia "EM1" della linea "E" (polveri filtri MEROS) quale "rifiuto da conferire in discarica", mentre dai risultati dell'analisi emerge che "[...] il campione si rileva afferire alla classe di pericolosità HP8: "CORROSIVO" (pH estremo) ai sensi del Reg. 1357/2014 UE, dell'All. D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e delle LG sulla caratterizzazione del rifiuto redatte da SNPA e approvate con Decreto n. 47 del 09-08-2021 del Ministero della Transizione Ecologica, per cui lo stesso si definisce RIFIUTO PERICOLOSO. Dalla verifica dei risultati delle analisi sul rifiuto tal quale, dal test di cessione e dal confronto con i criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica definiti dal D.Lgs. 3-9-2020 n. 121, si indicano le seguenti idoneità al conferimento:
  - DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI: NON AMMISSIBILE per superamento dei limiti nel test di cessione di "Selenio", "Cloruri", "Fluoruri" e "Solfati". Il parametro "Arsenico", tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), non risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).
  - DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI: NON AMMISSIBILE per superamento dei limiti nel test di cessione di "Selenio", "Cloruri", "Fluoruri" e "Solfati".
  - Il rifiuto non è ammissibile in discariche per rifiuti inerti secondo i Limiti di accettabilità per PCDD e PCDF di cui alla Tab 3 .All.4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Il rifiuto prelevato dalla Tramoggia "EM1" della linea "E" (polveri filtri MEROS) risulta dunque NON CONFERIBILE IN DISCARICA, ma da conferire presso impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali.

- Per il RdP 22286-2023 viene indicata la medesima classe merceologica del campione prelevato dalla tramoggia "EM3" della linea "D" (polveri filtri MEROS) e dai risultati dell'analisi emerge che "[...] il campione si rileva afferire alle seguenti classi di pericolosità HP8: "CORROSIVO" (pH estremo) HP6 "TOSSICO ACUTO" (principalmente per il parametro "Fluoruri") HP14 "ECOTOSSICO" (principalmente per il parametro "Piombo") ai sensi del Reg. 1357/2014 UE, dell'All. D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e delle LG sulla caratterizzazione del rifiuto redatte da SNPA e approvate con Decreto n. 47 del 09-08-2021 del Ministero della Transizione Ecologica, per cui lo stesso si definisce RIFIUTO PERICOLOSO. Dalla verifica dei risultati delle analisi sul rifiuto tal quale, dal test di cessione e dal confronto con i criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica definiti dal D.Lgs. 3-9-2020 n. 121, si indicano le seguenti idoneità al conferimento:
  - DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI: NON AMMISSIBILE per superamento dei limiti nel test di cessione di "Piombo", "Selenio", "Cloruri", "Fluoruri" e "Solfati".
  - DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI: NON AMMISSIBILE per superamento dei limiti nel test di cessione di "Selenio", "Cloruri", "Fluoruri" e "Solfati".
  - Il rifiuto non è ammissibile in discariche per rifiuti inerti secondo i Limiti di accettabilità per PCDD e PCDF di cui alla Tab 3 .All.4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Il rifiuto prelevato dalla tramoggia "EM3" della linea "D" (polveri filtri MEROS) risulta dunque NON CONFERIBILE IN DISCARICA, ma da conferire presso impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali.

Ad esito delle suddette analisi, d'intesa con ARPA Puglia, con la presente si accerta le violazioni delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. mancato rispetto della tabella V di cui al punto 10 dell'allegato II del DPCM 29/09/2017, in cui *"Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella V"* per lo scarico 48-AI, con riferimento al parametro "ferro";
2. mancato rispetto della prescrizione del PIC di cui al paragrafo 9.6.1 (Gestione sui rifiuti prodotti) parte integrante del Decreto autorizzativo AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, in relazione alla erronea attribuzione della classificazione provvisoria quale rifiuto da conferire in discarica, come attestato nel verbale di campionamento 787/ST/2023 del 28/11/2023; infatti, il predetto decreto AIA DM 450/2011 prevede che *"tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il produttore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche di processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. [...]I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità con la normativa in materia di sostanze pericolose"*, in quanto le polveri MEROS sono state provvisoriamente caratterizzate determinando un destino non appropriato in ragione della relativa classificazione del rifiuto, risultato invece pericoloso, e, pertanto, non conferibile in discarica per superamenti dei limiti nei test di cessione di selenio, cloruri, solfati e fluoruri.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché:

- a) entro 30 giorni dalla ricezione della diffida trasmetta una relazione sulle cause del superamento del parametro "ferro" allo scarico 48-AI ed uno studio di fattibilità su come eliminare il problema indicando i tempi di realizzazione dell'intervento;
- b) effettui in considerazione della natura discontinua dello scarico, per almeno 3 mesi, un autocontrollo ogni volta che lo scarico 48-AI viene esercito, per il monitoraggio del parametro "ferro" e metta in campo interventi immediati per eliminarne la possibilità di eventuale ulteriore superamento informando gli enti di controllo in merito;
- c) comunichi nei tempi tecnici strettamente necessari le modalità con le quali si intende gestire le polveri MEROS non conferibili in discarica;
- d) trasmetta nei tempi tecnici strettamente necessari una relazione in cui sia analizzato in un periodo di osservazione di durata di un anno il range di variabilità della composizione dei rifiuti "polveri MEROS linea E" e "polveri MEROS linea D";
- e) trasmetta conseguentemente l'aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti polveri MEROS;
- f) trasmetta entro 30 giorni dalla ricezione della diffida una relazione sulle eventuali modifiche all'impianto che potrebbero aver determinato una modifica della composizione delle polveri MEROS.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui sopra non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio ritiene di

dover procedere all'applicazione del comma 3 lettera a) del medesimo articolo 29-*quattordices* per la violazione richiamata al punto 1 della presente nota e di dover altresì procedere all'applicazione del comma 3 lettera b) del medesimo articolo 29-*quattordices* per la violazione richiamata al punto 2 della presente nota.

In ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettere a) e b) del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato.

La presente informativa è stata elaborata in collaborazione con il personale che ha effettuato il controllo ed i campionamenti relativi alla IV ispezione trimestrale 2023 presso lo stabilimento siderurgico.  
Con i migliori saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documentoinformaticofirmatodigitalmenteai  
sensidell'art. 24 delD.Lgs. 82/2005e ss. mm. ii.)

Allegati:

- 1- Verbale di Verifica Documentale – IV trim 2023 – ADI Taranto (16 pagine);
- 2- Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo – IV trim 2023 – ADI Taranto (12 pagine);
- 3- Nota ARPA Puglia (prot. ISPRA n. 22884/2024 del 23/04/2024) di trasmissione ulteriori esiti delle attività di campionamento svolte nel controllo IV trim. 2023 (2 pagine) e relativi allegati.